

1/1  
B. 100. 100

**Arbitrato Impresa Fr.lli [redacted] di [redacted] / [redacted]**

Successivamente oggi 30 marzo 2007 h.15 in Milano Via Tortona 74 sede del Collegio arbitrale, sono presenti:

<b>-dott. Antonio</b>	<b>Zevola</b>	<b>presidente</b>
<b>-avv. Silvio</b>	<b>Rezzonico</b>	<b>arbitro</b>
<b>-avv. Stefano</b>	<b>Malatesta</b>	<b>arbitro</b>

Gli arbitri, letti gli atti e dopo ampia discussione, emettono il lodo arbitrale, deliberando come appresso:

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- accerta e dichiara che il corrispettivo d'appalto ancora dovuto dal committente [redacted] all'Impresa [redacted] di [redacted] è di €. 14.699, 84;
- accerta e dichiara che il credito di [redacted] li per proporzionale riduzione del prezzo e risarcimento del danno ex art. 1668 cod. civ. è di €. 16.186,40;
- operata la compensazione dei rispettivi crediti, condanna l'Impresa [redacted] di [redacted] pagamento in favore di [redacted] della somma di €. 1.486, 40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso dal Collegio arbitrale, riunito in conferenza personale a maggioranza di voti. in Milano il 30 marzo 2007

Lodo redatto in due originali

Sottoscritto da: Dott. Antonio Zevola Avv. Silvio Rezzonico Avv. Stefano Malatesta

Manda agli arbitri, Avv. Silvio Rezzonico e Avv. Stefano Malatesta, di dare comunicazione del lodo rispettivamente all' [redacted] e [redacted] anche con spedizione di plico raccomandato entro dieci giorni da oggi.

L.c.s.

*Antonio Zevola*  
*Silvio Rezzonico*  
*Stefano Malatesta*

## LODO ARBITRALE

Il Collegio arbitrale composto dai signori:

dott. Antonio Zevola                      presidente

avv. Silvio Rezzonico                      arbitro

avv. Stefano Malatesta                      arbitro

ha pronunciato il seguente lodo nella vertenza tra

**Impresa** [redacted] (p. [redacted]) in persona dell'amministratore e legale rappresentante [redacted] effettivamente domiciliata in Milano via Rossetti n.17 presso lo studio dell'avv. Giovanna Musazzi, che la rappresenta e difende giusta delega a margine della istanza 1 giugno 2005 al Presidente del Tribunale di Milano per la nomina di arbitro

Attrice

contro

[redacted], residente [redacted] effettivamente domiciliato in Milano via Cordusio n.2 presso lo studio dell'avv. Massimiliano Desalvi che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine della memoria di costituzione 11 ottobre 2005.  
In punto: contratto di appalto e pagamento somma.

Convenuto

### I. CONCLUSIONI

Per l'attrice [redacted] con foglio di precisazione delle conclusioni del 25 gennaio 2007:

Piaccia all'Onorevole Collegio, *contrariis reiectis*, così giudicare:

nel merito: previa assoluzione de [redacted] dalle domande di merito avversarie, - anche in ordine all'applicazione della penale - in quanto inammissibili ed infondate;

- accertato e dichiarato che l'Impresa [redacted] ha eseguito le opere relative alla prima fase del contratto di appalto 29.9.'02 e al preventivo 21,9,'01, nonché le opere extra capitolato di cui al doc. 4;

- accertato e dichiarato che tali opere sono state eseguite in conformità ai dettami contrattuali e alla regola d'arte,;

- accertato e dichiarato che le opere de quibus sono state consegnate al convenuto nel dicembre 2001:

- accertato e dichiarato che le opere eseguite ammontano a € 85.550,72,;

- accertato e dichiarato che [redacted] a versato alla [redacted] a minor somma di € 49.996,69;

condannare il Sig. [redacted] al pagamento in favore dell'Impresa [redacted] di [redacted] della somma di €.35.544,03 o alternativamente quella diversa somma risultanda di giustizia, previa occorrendo riduzione della penale contrattuale, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo.

Con il favore della clausola di esecutività.

In ogni caso vinte le spese del presente giudizio.

Si dichiara altresì fin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove avversarie

Salvis juribus.

Per il convenuto sig. [redacted] con foglio di precisazione delle conclusioni del 7 febbraio 2007:

Voglia l'adito Collegio, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:

**nel merito:**

- accertare che i lavori sono stati consegnati il 20 luglio 2002, in ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto, per causa imputabile al [redacted] di conseguenza condannare la [redacted] al pagamento della penale prevista nel contratto d'appalto dell'importo di €.29.087,25 o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che, che a causa della mancata emissione delle fatture da parte della [redacted] non ha potuto beneficiare della agevolazione per le ristrutturazioni edilizie in misura pari a €.9.260,36 e/o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia (da quantificare anche tramite apposita C.T.U.) e, di conseguenza, condannare la [redacted] al pagamento della citata somma o di quella accertata;
- accertare e dichiarare, anche tramite apposita C.T.U., che parte dei lavori non è stata eseguita a regola d'arte e per l'effetto condannare la [redacted] al relativo risarcimento dei danni in €.2.500,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- respingere in quanto infondate in fatto e in diritto le richieste della [redacted] **in subordine**, nella denegata ipotesi in cui trovassero accoglimento, anche parzialmente, le domande della [redacted];
- accertare che i lavori sono stati consegnati il 20 luglio 2002 o in ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto, per causa imputabile alla [redacted] e, di conseguenza condannare la [redacted] al pagamento della penale prevista nel contratto d'appalto dell'importo di €.29.087,25 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che a causa della mancata emissione delle fatture da parte della [redacted] non ha potuto beneficiare dell'agevolazione per le

ristrutturazioni edilizie in misura pari a €.9.260,36 (o nella diversa somma maggiore o minore) e, di conseguenza, condannare la [redacted] al pagamento del relativo importo.

- accertare e dichiarare che parte dei lavori non è stata eseguita a regola d'arte e per l'effetto condannare la [redacted] al relativo risarcimento dei danni quantificati in € 2.500,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

- condannare la [redacted] al pagamento di quanto dovuto per la penale per ritardo, per la mancata fruizione delle agevolazioni e per la mancata esecuzione delle opere a regola d'arte e, per l'effetto compensare tali importi, anche parzialmente, con quanto dovuto alla [redacted] per le opere eseguite.

#### **In via istruttoria:**

Si chiede l'ammissione di CTU per accertare i lavori eseguiti dalla [redacted] loro ammontare, la corrispondenza degli stessi a quanto indicato nel S.A.L.; accertare l'importo a titolo di agevolazione non fruito dal [redacted]; accertare la presenza di vizi e/o difformità denunciati, determinandone il costo per l'eliminazione.

Chiede altresì di essere ammesso a provare per testi ed interpello le circostanze di cui in narrativa da aversi qui per integralmente trascritte precedute dalla formula "vero che".

Con riserva di ulteriormente dedurre, precisare e produrre.

Con il favore della clausola di esecutività

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Salvis juribus.

#### **11. Premesse**

Con atto introduttivo di promovimento di arbitrato e contestuale nomina di arbitro di parte in data 17 settembre 2004, notificato al sig. F. [redacted] (di seguito "[redacted]") il 2 ottobre 2004 l'Impresa [redacted] (di seguito "[redacted]") deferiva a giudizio arbitrale la questione relativa al mancato pagamento di corrispettivo d'appalto.

La causa compromissoria alla base dell'avviato procedimento arbitrale è contenuta nell'art. 19 del contratto d'appalto stipulato dalle parti a Paterno Dugnano in data 28 settembre 2001 del seguente letterale tenore:

*Le Parti convengono di definire (deferire) a un collegio arbitrale composto da tre arbitri qualsiasi controversia dovesse sorgere tra loro per l'intraprendenza e per l'esecuzione del presente contratto. A tale scopo ciascuna parte nominerà un proprio arbitro ed i due arbitri nomineranno il terzo che presiederà il collegio. In mancanza di accordo il terzo*

arbitro sarà nominato dal presidente del tribunale di Milano. Il lodo arbitrale dovrà essere pronunciato entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla costituzione del collegio arbitrale.

Nel medesimo atto di promovimento del giudizio arbitrale [redacted] ha indicato proprio arbitro l'avv. Silvio Rezzonico con studio a Milano in Via Rossetti, 17, mentre [redacted] con atto 12 novembre 2004 ha nominato l'avv. Stefano Malatesta con studio a Milano, Galleria Unione 1.

Stante il mancato accordo degli arbitri designati dalle parti sulla nomina del terzo arbitro, il Presidente del Tribunale di Milano su ricorsi ex art. 810 c.p.c. di [redacted] in data 15 novembre 2004 e 9 marzo 2005 designava terzo arbitro dapprima l'avv. Daniele Portinaio ed indi il dott. Alessandro Alessi, che non accettavano l'incarico.

Il Presidente del Tribunale di Milano, su nuovo ricorso ex art. 810 c.p.c. di [redacted] depositato il 14 giugno 2005, designava infine, con provvedimento in data 18 giugno 2005, terzo arbitro il dott. Antonio Zevola di Milano, Via Tortona 74..

### III. Svolgimento del giudizio arbitrale

In forza di quanto sopra, il 29 settembre 2005 h.16, in Milano via Tortona 74 presso l'abitazione/ studio del dott. Zevola, i tre arbitri designati accettavano l'incarico loro conferito e dichiaravano di costituirsi in Collegio arbitrale.

La sede del Collegio arbitrale veniva eletta in Milano via Tortona 74, presso lo studio del dott. Zevola, che veniva nominato presidente del Collegio stesso.

Il Collegio prendeva atto che il procedimento arbitrale trae origine dall'art. 19 del contratto d'appalto *inter partes* del 28 settembre 2001, che è irritale (o libero) e che il lodo sarà inappellabile.

Il Collegio fissava la riunione del 27 ottobre 2005 h.15 per la comparizione personale delle parti, assistite dai rispettivi difensori, ai quali concedeva termine sino al 12 ottobre 2005 per il deposito della memoria di costituzione e sino al 25 successivo per il deposito della eventuale memoria di replica.

Il Collegio, infine, fissava un fondo spese di €3.500,00, oltre accessori, che ripartiva in €1.000,00 per ciascuno dei due arbitri designati dalla parti e in €1.500,00 per il presidente, ponendo la spesa provvisoriamente a carico di ciascuna delle parti in misura della metà.

Alla riunione dell'11 novembre 2005 h.15, alla quale era rinviata quella precedentemente fissata del 25 ottobre 2005, comparivano le parti personalmente assistiti dai rispettivi difensori.

Il Collegio disponeva il libero interrogatorio delle parti stesse, che era reso per l'attrice da [redacted] e dal convenuto [redacted]

Il tentativo di conciliazione delle parti esperito dal presidente non dava esito positivo.

Su richiesta dei procuratori delle parti il Collegio concedeva a questi termini per il deposito di memorie integrative e fissava la nuova riunione del 12 gennaio 2006 h.15.

Le parti personalmente concedevano al Collegio arbitrale proroga di giorni 90 per il deposito del lodo con inizio del computo del termine dalla data del verbale di chiusura dei mezzi istruttori.

Alla riunione del 12 gennaio 2006 i procuratori delle parti si riportavano alla rispettive memorie difensive, insistendo [redacted] per la CTU e [redacted] per l'ammissione di prova testimoniale. Il Collegio si riservava di decidere e sciogliendo il 2 febbraio 2006 la riserva ammetteva la CTU e nominava consulente d'ufficio l'ing. Andra Zini di Milano, via Pestalozzi 10, concedendo termine alle parti per il deposito dei quesiti da affidare al CTU e fissando la nuova riunione dell 9 marzo 2006, h. 15.

Nel corso di detta riunione il Collegio arbitrale affidava i quesiti formulati al CTU, al quale concedeva un fondo spese di €. 1.800,00 oltre accessori, che poneva provvisoriamente a carico delle parti nella misura del 50% . I procuratori delle parti nominavano i consulenti di parte: [redacted] geom. Valentino Monaco, Romboli il geom. Gianmario Foschetti. Il Collegio fissava la nuova riunione del 21 settembre 2006, indi rinviata al 28 settembre 2006 h.15

A detta riunione, oltre ai procuratori delle parti, era presente anche l'ing Zini, che confermava l'elaborato peritale depositato il 4 giugno 2006 e le osservazioni alle critiche mosse ad esso dalle parti. L'attrice chiedeva ammissione della prova testimoniale, mentre il convenuto fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni ed, in subordine, l'ammissione delle istanza istruttorie dedotte. Il Collegio si riservava di decidere.

Con ordinanza del 26 ottobre 2005 il Collegio ammetteva le prove orali dedotte dalle parti. Queste erano raccolte nelle successive riunioni del 21 novembre 2006 e del 18 gennaio 2007. Nel corso di questa ultima riunione il Collegio dichiarava chiusa la prova orale e tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini sino al 10 febbraio 2007 per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni e sino al 28 febbraio ed al 20 marzo 2007 rispettivamente per il deposito della comparsa conclusionale e di quella di replica. Il foglio e le memorie erano depositate dalle parti nei termini fissati.

Il procedimento è stato quindi deciso il 30 marzo 2007 in conferenza personale fra gli arbitri, presso la sede del Collegio arbitrale in Milano via Tortona, 74 con decisione presa a maggioranza di voti.

#### IV. Allegazioni delle parti

Con memoria introduttiva del 10 ottobre 2005 avanti il Collegio arbitrale [redacted] esponeva quanto segue:

1) In data 28 settembre 2001 [redacted] il sig. [redacted] stipulavano un contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione di un appartamento in Paderno Dugano alla via Rotondi n.63 (doc. n.1).

Le opere erano preventivate in £.130.000.000 (€ 67.139,39), salvo quanto specificato al punto 2 del contratto in cui si legge:

*"Le opere oggetto dell'appalto sono quelle indicate nel capitolo prima fase del computo metrico estimativo (comprensivo di spesa).*

*"Il Committente si riserva di confermare i lavori e le opere della seconda fase con successivo contratto.*

*"L'importo complessivo dell'appalto delle opere della prima fase ammonta a £.130.000.000 con esclusione delle opere citate nei capitoli di preventivo con la dicitura: "opere non comprese nel preventivo e copertura, salvo finale liquidazione qualora detto importo dovesse subire variazioni rispetto a quelle previste nel computo metrico estimativo (preventivo di spesa)".*

Le opere della seconda fase non erano state mai commissionate da [redacted] a [redacted]

2) Dal preventivo di spesa 21 settembre 2001, in cui si legge "il signor [redacted] affida all'impresa [redacted] l'esecuzione di tutte le opere previste dal progetto e dal computo metrico estimativo 21/9/2001 allegato al presente contratto" risulta che i lavori della prima fase ammontavano a £.141.956.000 (€.73.314,15), mentre i lavori della seconda fase ammontavano a £.50.594.000 (€.26.129,62).

In corso d'opera, [redacted] in luogo dell'esecuzione dei lavori della seconda fase – commissionava a [redacted] lavori extra capitolato per £. 26.491.149 (€.13.165,07) che risultano alla stregua del documento (allegato n.4) recante: "lavori eseguiti e non contabilizzati".

3) Le opere relative alla prima fase e i lavori extra contratto, iniziati nell'ottobre 2001, terminavano nel dicembre 2001, come da contratto d'appalto, in cui si legge "le opere della

prima fase inizieranno il 1° ottobre 2001 e finiranno il 31 gennaio 2002" (art.8 contratto d'appalto).

4) Le opere relative alla prima fase e i lavori extra contratto erano stati effettivamente eseguiti da [redacted] e risultano alla stregua dell'allegato documento n. 3, in cui sono evidenziati i singoli lavori effettivamente eseguiti e i relativi costi, conformi a quelli risultanti dal computo metrico estimativo.

5) [redacted] aveva eseguito le opere relative alla prima fase ed ai lavori extra contratto per £.165.649.296 (€.85.550,72) a fronte delle quali [redacted] aveva versato la minor somma di £.96.807.110 (€.49.996,69) con un residuo credito di [redacted] di € 35.554,03, che [redacted] nonostante solleciti non aveva versato.

Esposto quanto sopra e deducendo l'inadempimento contrattuale di [redacted] [redacted] concludeva chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di €35.554,03 o quella diversa risultanda in corso di causa e di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo.

Con memoria di costituzione dell'11 ottobre 2005 [redacted] esponeva a sua volta:

1) Il 28/09/2001 [redacted] stipulava un contratto d'appalto per la ristrutturazione completa dell'immobile precedentemente acquistato in Paterno Dugnano (doc.1).

2) Il capitolato, predisposto da [redacted] dopo che aveva preso visione dell'immobile, prevedeva la realizzazione dapprima di una parte delle opere (fase I per £.130.000.000 da scontare) ed eventualmente, in caso di conferma da parte del committente, anche la realizzazione di altre opere - fase 2.

3) Tra i vari preventivi predisposti dalle imprese contattate (doc.n.2-4) [redacted] sceglieva quello di parte attrice, perché, pur essendo quello più costoso, [redacted] si era impegnata disponibile a garantire l'esecuzione dei lavori nei tempi previsti.

4) Le parti fissavano quale data di consegna dei lavori il 31/01/2002 e, in aggiunta, stabilivano che l'appaltatrice avrebbe pagato una penale pari allo 0,2% dell'importo della prima fase per ogni giorno di ritardo della consegna dei lavori (art 8 del contratto).

5) Oltre a ciò [redacted] si impegnava anche ad effettuare i lavori tenendo un comportamento adeguato alla presenza di altre persone nelle abitazioni attigue all'immobile da ristrutturare (art.5 contratto).

6) Col passare del tempo, però, [redacted] rendeva conto che [redacted] non avrebbe mantenuto fede agli impegni assunti.

7) Infatti [redacted] ricambiava scuse per non emettere le fatture relative alle somme incassate, impedendo così a [redacted] di beneficiare delle agevolazioni fiscali (le fatture



relative agli importi incassati in contanti nel 2001 sono state emesse tutte con la data 21/10/2002, non sono state inviate a Romboli e sono state esibite per la prima volta come allegati all'atto di citazione del procedimento promosso dinanzi al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio).

8) Oltre a ciò [redacted] non eseguiva ad arte la posa del massetto, tanto che lo stesso, anzicchè asciugarsi in pochi giorni, rimaneva umido per mesi, impedendo così a [redacted] di procedere alla posa del *parquet*.

9) A causa del ritardo dovuto alla mancata asciugatura del massetto [redacted] obbligato per contratto a lasciare la propria abitazione entro il 28/2/2002 (doc. n.5), era costretto a trasferirsi per 5 mesi presso l'abitazione della signora [redacted] (suocera) ed ad affittare un box ove riporre i mobili per il tempo necessario.

10) Solo alla fine del mese di luglio 2002 [redacted] poteva prendere possesso dell'immobile e scoprire così i difetti lamentati in più occasioni ed anche nelle comunicazioni inviate direttamente a [redacted] (doc. n.6 e 7).

11) I rapporti tra le parti, già compromessi per i ritardi ed il comportamento tenuto da [redacted] si incrinavano ulteriormente in occasione dell'invio in settembre 2002 da parte di [redacted] c. dell'ultimo [redacted] contenente, oltre ad una serie interminabile di inesattezze dovute ad errori di computo e inserimento di lavori non eseguiti, anche la richiesta di somme per beni già pagati e non fatturati nonostante le insistenze di [redacted] (doc. n.8).

12) Ricevuto il predetto [redacted] [redacted] per il tramite del proprio legale, contestava formalmente a [redacted] c. tutte le inadempienze contrattuali, le inesattezze contenute nello stesso [redacted] a quantificazione e la regolare esecuzione dei lavori e chiedeva il pagamento della penale pattuita per il ritardo (doc. n.9).

13) Dopo lo scambio di corrispondenza tra gli avvocati delle parti, veniva promosso il giudizio dinanzi al Tribunale di Monza – sezione distaccata di Desio e successivamente il seguente procedimento arbitrale.

Esposto quanto sopra, [redacted] deduceva che per il ritardo della consegna dei lavori [redacted] era tenuta al pagamento della relativa penale; che contestava il quantum richiesto, la regolare esecuzione dei lavori e la quantificazione da parte di [redacted] delle somme già versate e concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attrice e, accertato che i lavori erano stati consegnati il 20 luglio 2002, condannare questa:

a) al pagamento della penale di €.29.087,25, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;

b) al pagamento di quanto egli non aveva potuto beneficiare dell'agevolazione per le ristrutturazioni edilizie a causa della mancata emissione delle fatture.

In subordine, chiedeva compensare quanto dovuto, con l'importo a titolo di penale e di mancata fruizione dell'agevolazione per le ristrutturazioni edilizie.

In via istruttoria [redacted] deduceva capitolato di prova orale, con riserva di ulteriormente precisare e dedurre.

Con memorie successive l'attrice e il convenuto ribadivano le rispettive eccezioni e deduzioni

#### **V. Motivi della decisione**

-1) Per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata il 27 febbraio 2007

[redacted] sollevava in via preliminare eccezione di litispendenza, deducendo:

- [redacted] prima di promuovere l'arbitrato, conveniva [redacted] dinanzi il Tribunale di Desio per richiedere il pagamento del residuo corrispettivo d'appalto;

- l'atto di citazione era notificato il 5 aprile 2003 ed il giudizio era terminato con sentenza n.264 il 21 aprile 2004;

- il giudizio arbitrale era promosso con istanza ex art. 810 c.p.c. depositata in Tribunale 15 novembre 2004 per la nomina del terzo arbitro, mentre nel frattempo gli arbitri delle parti erano già stati nominati;

- considerato che non era trascorso il tempo occorrente per proporre appello dalla data del deposito della sentenza del Tribunale di Desio a quello di avvio della procedura arbitrale, appariva evidente che si era verificata un'ipotesi di litispendenza, che comporta che il giudice successivamente adito (Collegio arbitrale) deve dichiararla e disporre la cancellazione della causa.

Osserva il Collegio arbitrale che l'eccezione di litispendenza, pur tardivamente proposta, è ammissibile, in quanto è rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo (art. 39 c.p.c.), ma essa non si appalesa fondata.

E' principio di diritto che la causa della quale si eccepisce la litispendenza, deve essere ancora pendente al momento della decisione (cfr. Cass.2006 n. 1218), considerato che la litispendenza presuppone la contemporanea ed effettiva pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi (Cass.26 gennaio 2006 n. 1626).

La prova della persistenza della litispendenza incombe sul soggetto che la eccepisce, prova che da [redacted] non è stata fornita ed anzi sembra esclusa dalle stesse deduzioni poste a base dell'eccezione.

-2) Sulla domanda di [redacted] di pagamento del residuo corrispettivo di appalto di € 35.544,03.

Sul punto il CTU, rispondendo sul quesito 1,h ) - costo delle opere eseguite da [redacted] e corrispettivo corrisposto da [redacted] - ha stimato che l'ammontare delle prime è di £.126.069.958 (€65.109,70) a fronte delle quali [redacted] avrebbe versato £.106.488.212 (€54.966,57 ) (consulenza tecnica d'ufficio, pag. 23).

Quanto ai pagamenti eseguiti da [redacted] il CTU è evidentemente incorso in un mero errore di calcolo, perché sia [redacted] che [redacted] concordemente convengono nei rispettivi atti difensivi (in ultimo nelle comparse conclusionali (il primo a pag. 5, la seconda a pag. 10) che i versamenti effettuati dal committente all'appaltatrice assommano a £ 96.897.110 (€49.996,69).

Inoltre [redacted] in sede di interrogatorio ha dichiarato "E' vero che ho versato la somma di £.96.897.110 (€ 49.996,69).

La differenza tra l'ammontare dei lavori eseguiti e il corrispettivo pagato è dunque di £. 29.262.848 (£.126.069.958 - £.96.807.110) corrispondenti a €15.113,00.

Da detta somma di €15.113,00 vanno detratte €413,16 (£.800,00) ex art. 1668 cod. civ., a titolo di prezzo proporzionalmente diminuito per vizi e difformità, rilevati dal CTU e denunciati da [redacted] con lettera 16 settembre 2002 (piatto doccia scheggiato £. 200.000, rottura piastrella bagno £. 400.000, sistemazione impianto elettrico £. 200.000 - doc.n.6 fasc. [redacted]

Pertanto, diversamente da quanto stimato dal CTU, ammonta a €14.699,84

(£.28.462.859) la differenza ancora dovuta da [redacted] netto della proporzionale riduzione del prezzo per i vizi e difformità accertati dal CTU.

Sostiene [redacted] con note critiche all'elaborato peritale, che - rispondendo ai punti 1 c), 1 f) e 1 g), del quesito - 1 c): accertamento della conformità alla regola dell'arte delle opere extra contratto di cui al documento n. 4 [redacted] "lavori eseguiti non contabilizzati"; 1 f): misurazioni delle opere di cui al documento n. 4; e 1 g), eventuale minor valore delle opere di cui al documento n. 4 - il CTU ha riscontrato una divergenza tra le misure effettive - quelle indicate nel [redacted] finale dell'impresa, nonché nel prospetto dei lavori eseguiti e non contabilizzati - con conseguente riduzione del credito di [redacted] ed ha effettuato misurazioni in maniera empirica senza procedere ai sondaggi

necessari al fine di rilevare maggiori spessori realizzati, non considerando, tra l'altro, che la sorveglianza dei lavori e l'emissione del [redacted] erano di competenza della Direzione dei Lavori, che non ha mai sollevato eccezioni sia in ordine alla quantità e qualità delle opere, sia in ordine alla congruità dei [redacted].

La censura non si appalesa fondata: il CTU, infatti, nelle osservazioni alle critiche mosse da [redacted] ha precisato che, nel corso dei sopralluoghi effettuati, ha eseguito in contraddittorio le misurazioni dei locali oggetto dei lavori e dello spessore tra impalcato e pavimento e tali misurazioni sono state effettuate per verificare e redigere un nuovo computo metrico, necessario per la determinazione del costo totale delle opere, precisando di aver ritenuto congruo il valore riportato dall'impresa, rapportandolo, però, ai valori reali misurati.

Non merita inoltre censura il CTU per aver affermato di non poter "eseguire un controllo invasivo, ma procedendo "con un approccio dettato dall'esperienza professionale e da quanto emerso e discusso nelle operazioni peritali".

*Va osservato che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 cod. civ (Cass. 5 ottobre 2006 n.21412).*

Correttamente, pertanto, il CTU non ha accertato con un "controllo invasivo", che avrebbe cagionato a [redacted] danni ulteriori, fatti (opere) che [redacted] aveva l'onere di provare, ma non aveva dimostrato.

Neppure si appalesa fondata l'ulteriore critica mossa al CTU da [redacted] in ordine alla proporzionale riduzione del prezzo ex art. 1668 cod. civ., deducendo che non vi è prova che le fessurazioni di alcune piastrelle e la scheggiatura del piano doccia fossero sussistenti al momento della consegna.

[redacted] sollevando l'eccezione della mancata prova dell'esistenza dei vizi e delle difformità al momento della consegna mira ad invertirne l'onere probatorio. Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. incombeva ad essa, che chiede la condanna di [redacted] il pagamento delle opere eseguite e non a quest'ultimo, l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta e la consegna delle opere prive di vizi e difformità, prova che non ha offerto.

██████████. eccepisce, infine, la decadenza di Romboli dalla garanzia di cui all'art 1667 cod. civ..

Anche quest'eccezione non si appalesa fondata.

Va considerato che bisogna distinguere tra *atto di consegna* e *atto di accettazione dell'opera* e che ██████████ ha espresso la volontà di accettare l'opera con riserva di danni per vizi e difformità solo nel luglio 2002. Pertanto, egli non è decaduto dalla garanzia per vizi e difformità dell'opera, denunciati tempestivamente anche con fax 7 aprile 2002 (CTU doc. n. 13) e con lettera 16 settembre 2002. ██████████, quindi, diritto ex art.1668 cod. civ., che il prezzo sia proporzionalmente diminuito di €.413,60, come valutazione del CTU.

Concludendo sul punto, il corrispettivo d'appalto ancora dovuta da ██████████ a ██████████ al netto di vizi e difformità dell'opera, è di £.28.462.859 (£.29.262.848 - £. 800.000) pari a €. 14.699,84 .

-3) Sulla domanda riconvenzionale di ██████████ di condanna di ██████████ al pagamento della penale per ritardata consegna dell'opera, prevista dall'art. 8 del contratto d'appalto del 28 settembre 2001 del seguente letterale tenore: "Le opere della Prima Fase inizieranno il 01/10/2001 e dovranno essere ultimate entro e non oltre il 31/01/2002, in caso di ritardi non dovuti a cause riportate nel contratto, l'Impresa sarà sottoposta ad una penale pari allo 0,2% dell'importo totale della Prima Fase".

Romboli sul punto deduce:

- il contratto prevedeva la consegna entro il 31 gennaio 2002;

- il realtà la consegna è avvenuta nel mese di luglio 2002;

e a supporto di quanto dedotto, richiama:

a) l'esito inequivocabile della CTU;

b) il telefax inviato da ██████████ nel mese di luglio inerenti i lavori ancora da fare (doc.17);

c) le fotografie da cui risulta che al 23 maggio 2002 nel cantiere erano presenti ancora macerie da portare in discarica (doc. n.4);

d) la certificazione dell'impianto idrico rilasciato il 18 luglio 2002 (doc. n. 18);

██████████ assume, invece, che:

a) i testi di parte attrice ██████████ F ██████████ hanno confermato la puntuale consegna delle opere entro il 31 gennaio 2002;

b) il teste ██████████ ha dichiarato: "ho consegnato in cantiere le finestre, le persiane e la porta blindata il 7.12.2001 (come da bolle di consegna esibite dal teste ed allegate agli atti

dell'attrice). *Preciso di averle anche montate. Ricordo che mancava solo il parquet. Che io sappia il resto era tutto fatto. L'impresa quando ho consegnato le porte aveva ultimato il sottofondo".*

c) i testi di parte attrice hanno anche confermato che nel gennaio 2002 l'impresa non era neppure più in possesso delle chiavi dell'immobile oggetto dei lavori:

d) il teste [redacted] ha dichiarato: *Io facevo sempre riferimento a [redacted] che mi disse che non aveva le chiavi per entrare. E ciò dal gennaio 2002. Poiché io avevo dato le chiavi (della porta blindata installata dallo stesso [redacted] al [redacted] ritengo che [redacted] non le avesse. A gennaio 2002, dovendo controllare le misure delle porte interne, ho chiesto a [redacted] di entrare e lui mi ha detto che le chiavi non le aveva;*

e) il teste [redacted] ha depresso sul punto affermando: *quando dovevamo andare a vedere se il deumidificatore funzionava o non funzionava, dovevamo chiamare il [redacted] che aveva le chiavi. [redacted] senza il [redacted] per quanto mi risulta, non poteva entrare nell'appartamento. Conclude l'attrice, sostenendo: [redacted] dunque, ha accettato la consegna dell'opera a fine dicembre 2001, ancorché il sottofondo del pavimento fosse ancora umido.*

Il Collegio arbitrale accerta e dichiara che la consegna dell'opera di cui al contratto d'appalto 28 settembre 2001, è avvenuta entro il termine contrattuale del 31 gennaio 2002. E' principio di diritto in tema d'appalto che *la consegna costituisce un atto meramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, che si distingue dall'accettazione dell'opera, la quale esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera, con conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. 12 maggio 2003 n.7260).*

Dagli atti processuali (CTU quesito 1 b) e prove orali) emerge che la consegna dell'opera è stata effettuata dall'impresa nel termine contrattuale del 31 gennaio 2002, pur con i vizi e le difformità rilevanti, tempestivamente denunciati da [redacted] mentre l'accettazione è avvenuta solo nel luglio 2002, cioè dopo che l'impresa aveva eliminato i vizi e le difformità denunciati dal committente.

Rispondendo al quesito 1 a) "se [redacted] abbia eseguito, in conformità alla regola dell'arte tutte le opere della prima fase del contratto d'appalto 28 settembre 2001 e del preventivo 21 settembre 2001", il CTU ha dichiarato, "Si ritiene la conformità alla Regola dell'arte

delle opere della prima fase del contratto d'appalto del 28/09/2001 e del preventivo 21/09/2001".

Rispondendo poi al quesito 1 b) "se [redacted] abbia eseguito le opere, in conformità alla regola dell'arte, alla progettazione ed esecuzione, alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto e consegnato a [redacted] i dette opere nel termine del 31 dicembre 2001, ovvero in quello contrattuale del 31 gennaio 2002, ..." il CTU ha affermato: "si ritiene che alcune opere consegnate dall'Impresa [redacted] all'ing. [redacted] nel termine del dicembre del 2001 ovvero in quello contrattuale del 31 gennaio 2002, non potevano essere considerate funzionali o utilizzabili; inoltre alcune opere non potevano essere considerate corrispondenti per esecuzione alla regola dell'arte così come previsto in contratto".

Rispondendo, infine, al quesito 2 a) "se [redacted] abbia consegnato le opere di cui al contratto d'appalto 28 settembre 2001 e del preventivo 21 settembre 2001 solamente il 20 luglio 2002 ovvero in quale data precedente (tenuto conto della risposta data al quesito 1 b), il CTU ha ritenuto "che l'impresa [redacted] abbia consegnato le opere di cui al contratto 29 settembre 2001 ed al preventivo 21 settembre 2001 solamente nel mese di luglio (2002), come comprovato dai fax del [redacted] alla [redacted].c. del 07/04/2002 e del 05/07/2002 ([redacted] doc n.13) nei quali si evidenziano l'elevato valore dell'umidità relativa al massetto che ne impediva la posa del parquet e i lavori di completamento del bagno dal quale mancavano il sifone, gli attacchi, ecc..

Osserva il Collegio arbitrale che il CTU, rispondendo ai quesiti sottopostigli :

- 1) ha accertato innanzitutto che al tempo del disposto esperimento peritale (giugno 2006), tutte le opere della prima fase del contratto d'appalto e del preventivo risultavano eseguite a regola d'arte. e che quindi tutti i vizi e le difformità dell'opera erano stati eliminati da [redacted] eccetto quelli non sanabili di cui ha ridotto il prezzo;
- 2) ha accertato, poi, che le suddette opere furono consegnate a [redacted] nel termine contrattuale del 31 gennaio 2001, ma ha ritenuto, erroneamente, che la consegna non potesse essere ritenuta regolare, perché alcune di esse (sottofondo del pavimento, opere idrauliche nel bagno - sifone, posa del lavandino e attacchi - impianto elettrico non funzionante nel soggiorno, piastrelle e piatto doccia fessurate nel bagno), non potevano essere considerate funzionali o utilizzabili.
- 3) ha infine ritenuto, sempre erroneamente, che la consegna dell'opera potesse essere considerata avvenuta *solamente nel mese di luglio 2002*, con l'accettazione dell'opera da parte di [redacted] cioè solo dopo che i vizi e le difformità erano state eliminate da [redacted]

██████████ non considerando, invece, che la consegna costituisce un atto meramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione a favore del committente dell'opera, ancorché gravata da vizi e difformità, indipendentemente dall'accettazione, che è un atto che può essere manifestato dal committente anche per *facta concludentia* in un tempo successivo alla consegna stessa, la quale ne è anzi il presupposto necessario. Soprattutto il CTU non ha considerato che, avendo dapprima risposto affermativamente al quesito 1 b), dichiarando che la consegna dell'opera era avvenuta entro il termine contrattuale del 31 gennaio 2002, sia pure con vizi e difformità, e affermando subito dopo, rispondendo al quesito 2 a), di ritenere che la consegna fosse avvenuta *solamente nel mese di luglio* dopo che i vizi e le difformità erano stati eliminati, si poneva in evidente contrasto con se stesso.

Osserva inoltre il Collegio arbitrale che il fax (CTU doc n.13) inviato in data 7 aprile 2002 da ██████████ a ██████████ e a ██████████, collaboratori di ██████████ per informare anche loro che *l'ennesima prova di umidità del massetto su cui posare il parquet* effettuata dalla ditta ██████████ (incaricata dal committente) aveva dato un *elevato valore di umidità*, comprova che già da tempo l'immobile era nella disponibilità del committente, per averne avuto la consegna dall'appaltatrice, circostanza implicitamente confermata dallo stesso ██████████ dichiarando in sede di libero interrogatorio che *il parquet avrebbe dovuto essere posato subito dopo la consegna e cioè ai primi di febbraio 2002, ma la ditta che avrebbe dovuto posare il parquet ha rilevato un'eccessiva umidità nel massetto*. Chiaramente ██████████ non avrebbe dato l'ordine ad ██████████ della ██████████ eseguire la posa del parquet nel febbraio 2002, se non avesse già avuta la consegna del bene.

Infine la presenza di ██████████ nell'appartamento oggetto dell'appalto anche dopo la consegna e il cantiere ancora aperto con materiali da portare in discarica, non dimostrano che la consegna stessa non fosse avvenuta, poiché dette circostanze appaiono giustificate sia dalla richiesta ex art. 1668 cod. civ. di ██████████ che le difformità ed i vizi fossero eliminati a cura e spese dell'appaltatrice e sia dall'ordine di esecuzione di opere extra contratto.

Accertato che le opere della prima fase del contratto d'appalto 28 settembre 2001 e del preventivo 21 settembre 2001 - eccetto quelle che secondo la regola dell'arte vengono poste in opera dopo la posa del parquet e quelle altre extra contratto - furono ultimate e consegnate al committente entro il termine contrattuale del 31 gennaio 2002, sia pure con vizi e difformità e che, pertanto, non vi fu ritardo della consegna, dev'essere respinta la



domanda di [redacted] di condanna di F [redacted] al pagamento della prevista penale da ritardo.

Va, invece, accolta, come meglio è detto qui di seguito, la domanda di risarcimento del cd. "danno figurativo" (cfr. Cass. 21 luglio 2003 n. 11322; Cass. 29 gennaio 2003 n. 1294) derivante dal mancato utilizzo del bene, oggetto dell'appalto, come abitazione del committente e della sua famiglia per la durata di sei mesi a causa della difformità di esecuzione del massetto da parte dell'impresa, domanda compresa in quella più ampia di condanna dell'impresa stessa al pagamento della penale da ritardo.

4) Sulla domanda di [redacted] di condanna di [redacted] al risarcimento del danno per colpa

E' fermo principio di diritto in tema d'appalto, già richiamato dal Collegio arbitrale nel verbale della riunione del 26 ottobre 2006 che *"i principi generali in tema di inadempimento contrattuale sono applicabili quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali (art. 1667 1668 cod. civ.), nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e 1455 cod. civ. sorge allorché egli non esegue l'opera o se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera prevista dall'art. 1667 e 1668 cod. civ. ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica"* (Cass. n. 7364 -1996; Cass. n.11950 -1990; Cass. n.49 - 1983).

Orbene, non sembra possa revocarsi in dubbio che il vizio e la difformità della mancata asciugatura del massetto, che ha impedito a [redacted] la posa in opera del parquet nel locale soggiorno dell'appartamento subito dopo la consegna dell'opera, debbano essere posti a carico di [redacted] a titolo di responsabilità per colpa prevista dall'art. 1667 e 1668 cod. civ. per violazione delle prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera e per colpa contrattuale.

*In tema di contratto d'appalto, l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, 2° comma cod. civ., quale modello astratto di condotta, che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. (Cass. 31 maggio 2006 n.12.995).*

[redacted] era stata informata da [redacted] della necessità di occupare l'appartamento subito dopo la consegna prevista entro il termine del 31 gennaio 2002 ed inoltre che egli subito dopo la consegna, nel mese di febbraio 2002, avrebbe fatto posare un parquet sul massetto di sabbia e cemento. Anzi, inizialmente era previsto che la posa del parquet sarebbe stata eseguita dalla stessa appaltatrice nel termine contrattuale del 31 gennaio 2002 (punto n. 4, 4 del preventivo 21 settembre 2001), ma poi l'opera fu esclusa dal contratto, avendo Romboli ritenuto più conveniente farla eseguire da altri. [redacted] per soddisfare questa esigenza del committente, aveva infatti ultimato l'opera ed eseguito la consegna in anticipo di un mese rispetto al termine contrattualmente stabilito.

Nel corso dell'opera, [redacted] si avvide dell'impossibilità di eseguire la posa del massetto con getto di sabbia e cemento con le modalità previste al punto 3,4) del preventivo del 21 settembre 2001, "formazione di sottofondo per pavimento, spessore sino a 8 cm.". Ciò a causa di un avvallamento, precedentemente non rilevato, della soletta in legno nel soggiorno. L'appaltatrice eseguì il getto di sabbia e cemento nel soggiorno con uno spessore maggiore rispetto a quello previsto in contratto (testi [redacted]). Prima, però, avrebbe dovuto informare il committente della variazione delle modalità di esecuzione del massetto e soprattutto avvertirlo che i tempi di asciugatura sarebbero stati molto più lunghi ed in particolare che non sarebbe stato possibile la posa del parquet subito dopo la consegna dell'opera.

[redacted] avrebbe dovuto non solo informare [redacted] della variazione, ma avrebbe dovuto anche ottenerne l'autorizzazione così come è stabilito dall'art. 1659 cod. civ., normalmente per iscritto: *"l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate"*.

La prova che [redacted] non comunicò [redacted] variazione apportata all'opera emerge indirettamente anche dalla dichiarazione resa da [redacted] sede di libero interrogatorio innanzi al Collegio arbitrale. Rispondendo sul punto delle modalità di esecuzione del massetto ha affermato: *Ho posato il massetto a regola d'arte. Preciso che il massetto in sabbia e cemento dovrebbe asciugarsi in 60 giorni circa. Se fosse stato autorizzato alla variazione di esecuzione del massetto sicuramente lo avrebbe dichiarato in quella sede ad esonero di responsabilità.*

Per le suesposte considerazioni il Collegio arbitrale dichiara la responsabilità di [redacted] [redacted] l'inadempimento contrattuale a titolo di colpa, non avendo essa data la prova, alla stessa incombente, che il fatto di non aver eseguito esattamente la prestazione con le

modalità concordate fosse stato determinato da impossibilità derivante da causa ad essa non imputabile (art. 1218 cod. civ.).

Pertanto, oltre alla riduzione del prezzo di appalto di €.413,16 , come sopra è detto, [redacted] è stata condannata anche al risarcimento del cd. "danno figurativo", compreso nella domanda più ampia di pagamento della penale per ritardo, derivante dal mancato utilizzo da parte del committente del bene immobile a causa della cattiva esecuzione dei lavori.

*"Il danno può ritenersi in re ipsa, senza necessità di prova, essendo configurabile esso nella perdita di disponibilità del bene da parte del dominus e nell'impossibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile da esso; in tal caso l'ammontare del risarcimento del danno può essere correttamente determinato facendo riferimento al cosiddetto " danno figurativo" e quindi al valore locativo del cespite (Cass.29 gennaio 2003 n. 1294).*

Orbene, tenuto conto delle caratteristiche signorili dell'immobile, oggetto dell'appalto, desumibili anche dalle fotografie allegate all'elaborato peritale e delle dimensioni (oltre 150 mq) rilevabili dalla planimetria (allegato n.13 del committente), documenti non specificatamente contestati da [redacted] il Collegio arbitrale stima determinare, in via equitativa, il valore locativo del bene in € 1.000,00 mensili e di liquidare il cd. "danno figurativo" in € 6.000,00 per la perdita di [redacted] dell'utilizzo dell'immobile, secondo la propria destinazione, per il periodo di sei mesi corrente dal febbraio al luglio 2002.

#### 5) Danno da mancata detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Ulteriore causa di danno risarcibile ascrivibile all'impresa a titolo di colpa consiste nel non aver potuto il committente fruire dell'agevolazione di legge nella misura del 36% a causa della ritardata emissione da parte di F [redacted] fatture a fronte di pagamenti ricevuti, nonostante che [redacted] avesse regolarmente e tempestivamente inviato all'inizio delle opere con raccomandata del 28 novembre 2001 all'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara il modello n. L.449/1997 regolarmente compilato (CTU doc n.14), necessario per ottenere la detrazione.

Il CTU, rispondendo sul punto (n.3), ha accertato che l'ammontare delle detrazioni IRPEF del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio che [redacted] non ha potuto usufruire è di € 10.186,40 e riguarda le fatture n.28 e 29 del 21 ottobre 2002 rispettivamente dell'importo di € 5.055,00 e di € 23.240, 56.

Per le suesposte considerazioni l'ammontare del danno risarcibile a [redacted] va liquidato in €. 16.186,40. (€ 6.000,00 per danno figurativo + €. 10.186,40 per mancata detrazione IRPEF)

6) Conclusioni Per le suesposte considerazioni:

- in parziale accoglimento della domanda di [redacted], va accertato e liquidato in €. 14.699,84 il residuo corrispettivo d'appalto ancora dovuto dal committente all'appaltatrice;
- in parziale accoglimento della domanda subordinata di [redacted] va accertato e liquidato in €. 16.186,40 la proporzionale riduzione del prezzo per vizi e difformità dell'opera ed il risarcimento del danno (art.1668 cod. civ.);
- operata la compensazione dei rispettivi crediti, [redacted] va condannata a pagare a [redacted] la somma di €.1.486,56, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Tenuto conto dell'esito della lite il Collegio arbitrale stima equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, comprese quelle liquidate al CTU (€.3.500, oltre accessori) ed Collegio arbitrale ( € 7.000, oltre accessori).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- accerta e dichiara che il corrispettivo d'appalto ancora dovuto dal committente [redacted] è di €. 14.699, 84;

- accerta e dichiara che il credito di [redacted] per proporzionale riduzione del prezzo e risarcimento del danno ex art. 1668 cod. civ. è di €. 16.186,40;

- operata la compensazione dei rispettivi crediti, condanna l'Impresa [redacted] al pagamento in favore di [redacted] della somma di €. 1.486, 40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso dal Collegio arbitrale, riunito in conferenza personale a maggioranza di voti in Milano il 30 marzo 2007

Lodo redatto in due originali

Dott. Antonio Zevola

Avv. Silvio Rezzonico

Avv. Stefano Malatesta

